

REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO:

Capo I – Oggetto, definizioni e norme generali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 – Principi del trattamento

Articolo 3 – Finalità del trattamento

Articolo 4 – Definizioni di riferimento

Capo II – Gestione delle banche dati

Articolo 5 - Individuazione delle banche dati

Articolo 6 – Modalità di individuazione

Articolo 7 - Titolarità delle banche dati

Articolo 8 – Individuazione del Responsabile del trattamento

Articolo 9 – Compiti del Responsabile del trattamento

Articolo 10 – Incaricati del trattamento

Capo III –Trattamento dei dati

Articolo 11 – Modalità di trattamento dei dati

Articolo 12 – Doveri di informazione

Articolo 13 – Diritti dell'interessato

Articolo 14 – Comunicazione e pubblicazione

Articolo 15 – Richieste di dati da parte di soggetti pubblici e privati

Articolo 16 – Trattamento eseguito da terzi

Capo IV – Servizi di supporto

Articolo 17 – Unità di riferimento

Articolo 18 – Notificazioni e comunicazioni al Garante

Articolo 19 – Amministratore del Sistema Informativo Comunale

Capo V –Protezione dei dati

Articolo 20 – Obblighi generali di sicurezza

Articolo 21 – Misure minime di sicurezza per trattamenti elettronici

Articolo 22 – Controlli e verifiche sulla sicurezza

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 23 – Misure organizzative, tariffe e modalità di comunicazione

Articolo 24 – Norme di integrazione del Regolamento

Articolo 25 – Entrata in vigore, rinvio dinamico e variazioni del Regolamento .

Capo I

Oggetto, definizioni e norme generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti in documenti utilizzati e conservati e nelle banche dati organizzate e gestite dal Comune di Lendinara (in seguito definito anche "Comune" o "Amministrazione"), in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente Regolamento fornisce le indicazioni di base circa l'adozione di misure di protezione dei dati da parte degli Uffici e costituisce integrazione del Documento Programmatico per la Sicurezza e di ogni altro Programma per la tutela dei diritti di riservatezza delle persone.

3. Il presente Regolamento non disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che è oggetto di specifico atto regolamentare, a norma degli artt. 20, 21 e 22 del Codice, con il quale sono stabilite le modalità per l'individuazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, che sono ammissibili in quanto riguardano finalità di rilevante interesse pubblico sancite dalla legge.

Articolo 2 – Principi del trattamento

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità e dignità delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di informazioni e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito della Unione Europea.

2. Il trattamento delle informazioni, anche di natura identificativa, da parte del Comune deve avvenire nel rispetto del principio di necessità.

3. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati e corretti;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. Ogni trattamento deve essere compatibile con il dovere di comunicazione interna ed esterna ed avvenire secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, nonché volto a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.

4. La trasmissione dei dati a soggetti pubblici e privati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità, salvo espresso divieto posto da norma di legge o regolamento.

Articolo 3 – Finalità del trattamento

1. Ai fini del presente Regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:
 - a) le funzioni previste dalle leggi dello Stato, della Regione Veneto, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni;
 - c) le funzioni connesse all'accesso ed all'erogazione dei servizi pubblici locali.
2. L'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento, favorisce l'interconnessione dei sistemi informativi con gli Enti ed Organismi di diritto pubblico o di proprietà pubblica, i gestori, gli esercenti e gli incaricati di pubblico servizio nonché con gli altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che operano congiuntamente ad essa nella realizzazione delle funzioni istituzionali di cui al precedente comma.

Articolo 4 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Per le definizioni di misure minime, strumenti elettronici, sistemi di autorizzazione, autenticazione informatica, credenziali di autenticazione, parola chiave ed amministratore di sistema si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Per amministratore di sistema si richiama la definizione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, ora abrogato.

Capo II Gestione delle banche dati

Articolo 5 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati, in formato cartaceo od elettronico, gestite dal Comune, sono individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Per banca dati si intende ogni raccolta di informazioni riferite o riferibili ai soggetti indicati dall'art. 2, anche se contenute in documenti cartacei od informatici, utilizzata e conservata con procedure manuali o mediante supporti ed sistemi elettronici.

Articolo 6 – Modalità di individuazione

1. In sede di prima applicazione del Regolamento, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, i Coordinatori di Settore sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la propria struttura ed a comunicarne i risultati al Responsabile Affari Generali, il quale propone al Sindaco l'emanazione dell'atto di individuazione entro i successivi 30 giorni.
2. Successivamente al censimento, le variazioni di banche dati esistenti o la creazione o cessazione di nuove banche dati devono essere preventivamente comunicate al Servizio Affari Generali a cura dei Coordinatori di Settore, per l'attivazione delle procedure previste dalla legge.
3. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere:
§ le finalità e le modalità del trattamento ed indicazione degli eventuali riferimenti normativi;

- § la natura dei dati, (elettronici e/o cartacei), il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - § sensibilità o natura giudiziaria dei dati trattati;
 - § l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni al Comune;
 - § una descrizione delle misure minime di sicurezza adottate;
 - § l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati;
 - § la possibilità che i dati in essa raccolti siano trasferiti a Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero, qualora si tratti di dati sensibili e giudiziari, al di fuori del territorio statale.
4. La comunicazione di cessazione deve indicarne la causa e la destinazione delle informazioni contenute nella banca dati.
 5. Si considera nuova una banca dati nella quale siano raccolte informazioni distinte o supplementari rispetto a quelle che già la costituivano.
 6. Si considera altresì nuova, ove ne abbia le caratteristiche di legge, quella banca dati che viene trasposta dal materiale cartaceo a quello elettronico o comunque ad un sistema automatizzato.

Articolo 7 - Titolarità delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente articolo 1, è il Comune di LENDINARA.
2. La titolarità della gestione delle singole banche dati utilizzate dall'Amministrazione è attribuita dal Sindaco, con proprio provvedimento, ai Responsabili di Servizio cui le banche dati afferiscono.
3. I Responsabili di Servizio - Titolari delle banche dati, svolgono le funzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, anche sulla base delle direttive impartite dal Garante e dalla Giunta Comunale, compresa la materia della sicurezza, nonché nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il Responsabile di Servizio - Titolare, qualora la banca dati sia ripartita in una o più unità dislocate in siti o aree organizzative diverse, definisce insieme agli altri Responsabili interessati le modalità di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
5. Il Responsabile di Servizio - Titolare di ciascuna banca dati nomina, con provvedimento motivato, il Responsabile del trattamento dei dati la banca medesima, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati, vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche.
6. Nel caso di mancata nomina, il Responsabile di Servizio - Titolare risponde di tutte le operazioni di trattamento.

Articolo 8 – Individuazione del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento deve essere scelto tra i dipendenti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario (dislocazione in più ambienti separati, dimensioni della banca dati, particolare composizione o natura delle informazioni), possono essere nominati più Responsabili di una stessa banca dati.
3. I compiti affidati al Responsabile del trattamento devono essere analiticamente specificati per iscritto, se non già previsti da norme di legge o regolamento, che in tal caso dovranno essere espressamente citate nell'atto di nomina.
4. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile può essere nominato un sostituto.

5. Al Responsabile e al suo sostituto viene assegnato un codice di accesso personale alle banche dati computerizzate, che viene preventivamente comunicato al Responsabile del Servizio Informativo comunale.

Articolo 9 – Compiti del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali che rientrano nell'ambito delle funzioni di propria competenza, nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.

2. Il Responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
- b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;
- f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
- g) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con il Servizio Sistemi Informativi del Comune.
- h) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati ed alla loro comunicazione e diffusione;
- i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile di Servizio - Titolare.

Articolo 10 - Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati procede, d'intesa con il Responsabile di Servizio - Titolare, all'individuazione degli Incaricati del trattamento all'interno di ciascun servizio comunale, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità sancite dall'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati per iscritto dal Responsabile del trattamento che deve controllarne l'osservanza.

3. Gli Incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.

4. Agli Incaricati viene assegnato un codice personale per l'accesso ai dati gestiti dal sistema informatico comunale, da comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio Informativo del Comune.

Capo III Trattamento dei dati

Articolo 11 – Modalità di trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza della personalità e l'integrità degli stessi e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere a terzi i dati medesimi.

2. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti elettronici idonei a collegare gli stessi a dati provenienti da altri soggetti, allo scopo di consentire elaborazioni che necessitano contemporaneamente di più informazioni.

3. Il collegamento di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzato e disciplinato con atto del Responsabile del Servizio interessato.

Articolo 12 – Doveri di informazione

1. A cura del Responsabile del trattamento della banca dati, di concerto con il Responsabile di Servizio – Titolare, viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi resi al momento della raccolta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I medesimi Responsabili favoriscono, a tal fine, l'introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui al comma precedente e nei casi in cui è richiesto dalla legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

3. Nell'informazione devono essere riportati chiaramente i Servizi/Uffici presso i quali è possibile esercitare i diritti di cui all'articolo successivo, specificando via e numero civico, orari di apertura al pubblico, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e fax, nonché l'indirizzo del sito dell'Amministrazione ove è possibile consultare e scaricare l'informativa completa.

4. Sono esclusi dal dovere di informazione i trattamenti che si rendono necessari per l'espletamento di funzioni e servizi pubblici obbligatori.

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, devono indirizzare le relative istanze, anche verbali, al Responsabile del Servizio – Titolare o al Responsabile del trattamento delle banche dati di riferimento.

2. Le istanze scritte, trasmesse anche per via telematica, devono essere sottoscritte dall'interessato ed accompagnate da fotocopia di un documento d'identità o riconoscimento in corso di validità del medesimo.

3. Eventuali incaricati all'esercizio dei diritti devono provare l'incarico ricevuto esibendo apposita delega o procura e fotocopia di un documento d'identità o riconoscimento in corso di validità dell'interessato.

4. L'eventuale rilascio di copia di documenti, nei quali devono essere soppressi i dati personali di terzi diversi dall'interessato, salvo quanto stabilito dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene effettuato nel rispetto delle norme sancite dal Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 14 – Comunicazione e pubblicazione

1. La trasmissione sistematica ed automatica di informazioni o notizie o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune è preceduta dalla stipula di uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione, la possibilità di ulteriori trattamenti dei dati, le modalità di conservazione e l'indicazione delle misure di sicurezza adottate.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il Responsabile del trattamento deve adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 15 – Richieste di dati da parte di soggetti pubblici e privati

1. Le istanze inoltrate all'Amministrazione da soggetti pubblici rivolte ad ottenere la comunicazione e la diffusione dei dati personali contenute in banche dati comunali sono acconsentite quando siano previste dalla legge ovvero quando la loro causa ed il loro contenuto si dimostrino compatibili alla realizzazione delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 3.

2. Le domande inoltrate all'Amministrazione da soggetti privati, diversi dall'interessato ai sensi dell'art. 13, rivolte ad ottenere la comunicazione e la diffusione dei dati personali contenuti nelle banche dati comunali sono acconsentite quando la loro causa ed il loro oggetto si dimostrino compatibili alla realizzazione delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 3.

3. Gli enti pubblici economici, le aziende speciali e consortili, le società a totale o parziale partecipazione pubblica, sono equiparati ai soggetti privati.

4. Le suddette istanze e domande sono valutate ed eventualmente autorizzate dal competente Responsabile di Servizio – Titolare.

5. Le istanze e le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere scritte e adeguatamente motivate. In esse devono essere in ogni caso specificati i dati richiesti, lo scopo per il quale sono utilizzati, gli estremi del titolare e del responsabile della banca dati autorizzato a trattarli, le operazioni di trattamento e di diffusione che si intendono eventualmente eseguire nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

6. Il Responsabile del trattamento della banca dati recante le informazioni richieste istruisce la domanda del soggetto istante e la trasmette al Responsabile del Servizio – Titolare, corredata di un proprio parere.

Articolo 16 – Trattamento eseguito da terzi

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:

a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;

b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;

c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

2. Nell'ambito dei servizi istituzionali del Comune rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.

3. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine procede alla nomina di un Responsabile per la Sicurezza, dandone comunicazione al Comune.

Capo IV Servizi di supporto

Articolo 17 - Unità di riferimento

1. Il Servizio Affari Generali viene individuato come un'unità di riferimento con le seguenti funzioni:
 - a) consulenza nell'interpretazione della casistica che possa presentarsi a ciascun Responsabile;
 - b) predisposizione degli atti amministrativi necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, salvo quelli di specifica competenza dei Responsabili di Servizio – Titolare e dei Responsabili del trattamento dei dati;
 - c) predisposizione dei protocolli d'intesa di cui all'art. 12 del Regolamento;
 - d) formulazione di pareri in materia di riservatezza e di misure di sicurezza delle informazioni e documenti.

Articolo 18 – Notificazioni e comunicazioni al Garante

1. Sulla base delle segnalazioni di ciascun Responsabile di Servizio – Titolare delle banche dati, il Servizio di cui all'articolo precedente è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni e le relative variazioni, previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 19 - Amministratore del Sistema Informativo Comunale

1. Spettano all'Amministratore del Sistema Informativo comunale:
 - a) il compito di sovrintendere alle risorse del sistema informativo e del sistema di dati organizzato in archivi gestiti elettronicamente, consentendone l'utilizzo secondo i criteri di sicurezza stabiliti dal Documento Programmatico per la Sicurezza e da altri atti di programmazione in materia di protezione;
 - b) il compito di coordinare ed eseguire, secondo le indicazioni dei Responsabili di Servizio – Titolari delle varie banche dati, il trattamento e/o l'estrazione di dati aggregati;
 - c) l'eventuale istituzione e l'aggiornamento di un registro delle banche del Comune contenenti dati personali gestite elettronicamente;
 - d) l'adozione del Documento Programmatico per la Sicurezza ed i relativi aggiornamenti.
2. L'Amministratore esprime parere circa le autorizzazioni e le intese concernenti il collegamento telematico tra il sistema informativo comunale e le banche dati di altri soggetti.

Capo V Protezione dei dati

Articolo 20 – Obblighi generali di sicurezza

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il Responsabile dei Sistemi Informativi comunali, di concerto con il Responsabile del Servizio Affari Generali, propongono l'attivazione di accorgimenti tecnologici e procedure organizzative al fine di prevenire i fattori di rischio di perdita, modificazione, sottrazione e trattamento illecito o non conforme agli scopi della raccolta delle informazioni in possesso del Comune.

2. In relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle caratteristiche del trattamento, nonché in considerazione delle proposte di cui al comma precedente, i Responsabili di Servizio – Titolari adottano tutte le misure organizzative, logiche e tecniche al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di sottrazione, distruzione, anche accidentale, dei dati personali memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei gestiti dal sistema informatico comunale;
- b) evitare l'accesso non autorizzato agli edifici ed ambienti, nonché alle banche dati, alle raccolte di documenti, alle reti e in generale al sistema informatico del Comune.

Articolo 21 – Misure minime di sicurezza per trattamenti elettronici

1. Nel quadro più generale degli obblighi di protezione, il Responsabile di Servizio – Titolare, in concerto con i Responsabili del trattamento, provvede, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'Allegato B – Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e dai Servizi di supporto, all'adozione di accorgimenti ed applicazioni allo scopo di prevenire:

- a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati e dei locali ove essa è collocata;
- b) la connessione non autorizzata con i sistemi computerizzati;
- c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 22 - Controlli e verifiche sulla sicurezza

1. Il Sindaco può diramare direttive e circolari sulle modalità di utilizzo delle apparecchiature elettroniche ed telematiche dell'Amministrazione, tenendo conto dei processi di progressiva informatizzazione ed automazione dell'attività comunale, per uniformarsi alle istruzioni del Garante ed alle misure previste dal Disciplinare Tecnico di cui al precedente articolo.

2. I Responsabili del trattamento effettuano periodici controlli sulla congruità delle misure di protezione generale e sull'efficienza di quelle minime di sicurezza predisposte e verificano, anche a campione, l'attendibilità dei dati contenuti nelle banche dati cui sono preposti, riferendone al Responsabile di Servizio – Titolare.

3. La Giunta Comunale assume periodicamente le opportune iniziative per accertare, anche a campione, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali contenuti nelle banche dati comunali nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

4. Il Segretario Generale è tenuto a verificare il rispetto delle direttive e circolari di cui al comma 1.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 23 – Misure organizzative, tariffe e modalità di comunicazione

1. La Giunta adotta le eventuali misure organizzative occorrenti ad attuare il presente Regolamento e stabilisce le tariffe connesse alla comunicazione dei dati personali autorizzate.

Articolo 24 – Norme di integrazione del Regolamento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi codici deontologici, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. La presente disciplina integra il Regolamento comunale adottato per identificare i dati e le operazioni eseguibili concernenti trattamenti di dati sensibili e giudiziari, eseguiti per le finalità di rilevante interesse pubblico indicate nel Codice della privacy ed in leggi successive.

Art. 25 – Entrata in vigore, rinvio dinamico e variazioni del Regolamento .

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per quindici (15) giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del testo, si applica la normativa sopra ordinata.

3. Le modifiche saranno apportate entro quattro (4) mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui all'articolo precedente o dalla comunicazione di circolari interpretative o direttive in materia di protezione dei dati personali.